

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2445

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2003

—————

Norme per l’insegnamento della musica popolare, al fine della tutela e della valorizzazione dei canti e della musica popolare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I canti popolari e la musica tradizionale popolare, come del resto il loro insegnamento, rappresentano un valore importante e degno di rilievo nella tradizione culturale musicale italiana.

Sia il canto popolare che il suo insegnamento sono da sempre strumento d'aggregazione, creando momenti di allegria per tutte le fasce d'età e conferendo prestigio nelle celebrazioni commemorative e culturali delle comunità. Bisogna perciò promuovere e sostenere la musica popolare e il suo insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere lo sviluppo sociale e culturale della collettività. La legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40, prevede la concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, ma non vi è un adeguato sostegno per la promo-

zione e per la sopravvivenza della musica popolare e tradizionale. Con il presente disegno di legge si propone di tutelare e attribuire il dovuto valore ai canti popolari, alla musica tradizionale e popolare nonché al suo insegnamento nelle scuole, per potenziare il tessuto culturale del nostro paese.

Il disegno di legge è composto da 6 articoli. L'articolo 1 enuncia i principi generali, l'articolo 2 specifica le competenze in materia di musica popolare, l'articolo 3 istituisce il Fondo per la valorizzazione dei canti popolari e della musica tradizionale nelle scuole, l'articolo 4 specifica i termini per la domanda di accesso al Fondo, l'articolo 5 disciplina il finanziamento del Fondo ed infine l'articolo 6 indica gli oneri a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La musica tradizionale e popolare e i canti popolari costituiscono un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale.

2. Per musica tradizionale e popolare e canti popolari s'intende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica, e cameristica.

3. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.

(Competenze)

1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge.

2. Sono fatte salve le competenze attualmente riconosciute alle regioni e alle province autonome.

Art. 3.

(Fondo per la valorizzazione dei canti popolari e della musica tradizionale nelle scuole)

1. È istituito il Fondo per la valorizzazione dei canti popolari e della musica tradizionale, di seguito denominato «Fondo» presso il Ministero per i beni e le attività culturali con lo scopo di valorizzare e promuovere i canti popolari e la musica tradizionale presso le scuole di musica popolare e tradizionale.

2. Le scuole di musica tradizionale e popolare, per accedere al Fondo di cui al comma 1, devono:

a) fissare la sede legale nel territorio nazionale;

b) essere riconosciute formalmente con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) essere legalmente costituite da almeno tre anni;

d) avere ottenuto, per i locali, il nulla osta tecnico-sanitario, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio;

e) avere un numero di docenti non inferiore ad otto, che prestino la propria attività in materia continuativa e non occasionale.

Art. 4.

(Termini relativi alla presentazione delle domande per l'accesso al Fondo)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con decreto, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Finanziamento del Fondo)

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 3, si provvede utilizzando i due terzi degli importi ricavati dalle sanzioni e dalle pene pecuniarie irrogate per i reati della pirateria musicale.

2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è l'organo che individua i colpevoli dei reati sopra citati.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

